

Oggetto: **Sintesi della normativa in vigore nell'ambito della sicurezza nei percorsi di formazione scuola-lavoro (FSL).**

1. Premessa

Al fine di fornire un quadro sintetico delle norme che disciplinano gli ex PCTO, di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 785, recentemente rinominati Formazione Scuola-Lavoro dal D.L. 9 settembre 2025, n. 127, art. 1, comma 6, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'importanza degli aspetti legati alla sicurezza all'interno di tali percorsi. I percorsi FSL costituiscono, infatti, un'importante opportunità formativa per gli studenti, ma richiedono una particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza durante tutte le attività previste.

2. Ruolo e compiti delle istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche svolgono un ruolo centrale nella progettazione e gestione dei percorsi di formazione scuola-lavoro. È loro compito selezionare con attenzione le strutture ospitanti, monitorare costantemente le attività svolte dagli studenti e garantire la coerenza dei percorsi con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Il coinvolgimento del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) o del Comitato Scientifico (CS) costituisce un elemento fondamentale per assicurare qualità, sicurezza e adeguatezza dei percorsi rispetto agli obiettivi formativi.

Le scuole devono inoltre promuovere una cultura della sicurezza fin dal primo biennio, sensibilizzando studenti, famiglie e partner esterni sull'importanza del rispetto delle norme e delle buone pratiche. Tale approccio collaborativo e responsabile rappresenta la condizione essenziale per garantire percorsi di formazione scuola-lavoro efficaci e pienamente tutelanti.

3. Riferimenti normativi

I percorsi in oggetto sono regolati da un insieme articolato di disposizioni normative che ne definiscono finalità, modalità di attuazione e durata.

Tra le principali fonti si ricordano:

- *La Legge 107/2015*, art. 1, commi 33-43, che ha introdotto l'obbligatorietà dell'alternanza scuola- lavoro nel secondo ciclo;
- *Il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77*, che stabilisce le finalità educative e le modalità di svolgimento;
- *La Legge 30 dicembre 2018, n. 145*, che ha ridefinito i percorsi in PCTO e ne ha modificato la durata;
- *Le Linee guida ministeriali per i PCTO*, adottate con *Decreto n. 774 del 4 settembre 2019*, che offrono indicazioni operative per la progettazione, gestione e valutazione dei percorsi;
- *Il Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127*, art. 1, comma 6, il quale – fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità

educative previste dalla normativa vigente – stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono ridenominati "formazione scuola-lavoro". Sempre a decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione "formazione scuola-lavoro".

Alla luce di quanto sopra, è **essenziale che le istituzioni scolastiche conoscano e applichino correttamente tali disposizioni**, così da assicurare la qualità, la coerenza e la piena tutela della sicurezza all'interno dei percorsi FSL.

4. Tutela della salute e sicurezza degli studenti

La sicurezza degli studenti coinvolti nei percorsi di Formazione scuola-lavoro (ex PCTO) costituisce un principio inderogabile e prioritario, sancito da un articolato quadro normativo. Le istituzioni scolastiche, in qualità di soggetti promotori dei percorsi, sono tenute a garantire che tutte le attività si svolgano nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il riferimento principale è il *Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81* (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), che stabilisce gli obblighi generali per la tutela della salute dei lavoratori, compresi gli studenti che durante le esperienze di scuola-lavoro sono equiparati ai lavoratori.

In particolare:

- Art. 2, comma 1, lettera a) del *D.lgs. 81/2008* definisce il "lavoratore" includendo anche gli studenti che partecipano a esperienze formative in ambienti lavorativi;
- Art. 37 impone l'obbligo di formazione specifica in materia di sicurezza per tutti i soggetti coinvolti, compresi gli studenti, prima dell'inizio delle attività;
- Art. 18, integrato dal *D.lgs. 106/2009* e modificato dalla *Legge 215/2021*, chiarisce che la valutazione dei rischi strutturali degli edifici scolastici è di competenza dell'amministrazione proprietaria degli immobili, mentre il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di richiederne l'adempimento e di vigilare sull'attuazione degli obblighi da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Le Istituzioni scolastiche devono quindi:

- **accertare** la conformità delle strutture ospitanti alla normativa sulla sicurezza;
- **stipulare** convenzioni che definiscano chiaramente le responsabilità delle parti;
- **allegare** alle convenzioni il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) delle aziende coinvolte;
- **redigere** un patto formativo che includa la formazione obbligatoria sulla sicurezza;
- **assicurare** la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

Il rispetto di tali obblighi è essenziale per assicurare un ambiente formativo sicuro e conforme ai principi di legalità e tutela della persona.

5. Formazione obbligatoria in materia di sicurezza

Per garantire adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la normativa vigente equipara gli studenti impegnati in attività di formazione scuola-lavoro ai lavoratori. Tale equiparazione è sancita dall'art. 2, comma 1, lettera a) del *D. Lgs. 81/2008*, che include tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione anche gli allievi degli Istituti scolastici durante lo svolgimento di attività formative in ambienti lavorativi.

Questa assimilazione comporta l'applicazione degli stessi standard previsti per i lavoratori in materia di formazione, protezione e prevenzione. In particolare, l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Repertorio Atti n. 223/CSR), recepito dal Ministero dell'Istruzione, stabilisce un percorso formativo articolato su due livelli:

- **Formazione generale:** obbligatoria per tutti gli studenti prima dell'avvio dei percorsi, della durata minima di quattro ore, finalizzata a fornire conoscenze sui concetti generali di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della sicurezza aziendale, diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

- **Formazione specifica:** da erogare all'ingresso nella struttura ospitante, con durata variabile in base al livello di rischio dell'attività (basso, medio, alto), secondo i criteri definiti dall'Accordo. Questa formazione deve essere coerente con il profilo di rischio dell'ambiente lavorativo e può essere svolta direttamente dall'ente ospitante o dalla scuola, in collaborazione con soggetti qualificati.

Le istituzioni scolastiche devono documentare l'avvenuta formazione e conservarne traccia, anche ai fini assicurativi e di responsabilità.

6. Rafforzamento delle misure di sicurezza: il *Decreto-legge n. 48/2023*, convertito dalla *L. n. 85 del 3 luglio 2023*

La Legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione con modificazioni del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", ha introdotto un insieme di interventi finalizzati a rafforzare la sicurezza e l'efficacia dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO). Tali misure trovano applicazione a partire dall'anno scolastico 2023/2024.

Tra le principali misure si evidenziano:

- **Potenziamento del Registro nazionale per l'alternanza - Il Registro**, gestito dalle Camere di commercio, è stato rafforzato con la previsione dell'obbligo per le imprese di indicare:

- a) le capacità strutturali, tecnologiche e formative;

- b) l'esperienza maturata in contesti scolastici;
- c) il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e qualità.

Il Registro diventa così uno strumento essenziale per le scuole nella selezione di ambienti formativi sicuri e qualificati.

- **Obbligo di aggiornamento del DVR** - Le imprese iscritte al Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro devono integrare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con una sezione specifica dedicata agli studenti in alternanza scuola-lavoro. Tale sezione deve indicare:

- a) le misure di prevenzione adottate;
- b) i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti;
- c) le modalità per identificare chiaramente i giovani coinvolti.

- **Specifica individuazione del docente coordinatore di progettazione** - Ogni Istituzione scolastica deve individuare un docente con il compito di garantire la coerenza dei percorsi di formazione scuola-lavoro con:

- a) il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- b) il profilo educativo, culturale e professionale degli indirizzi di studio.

- **Istituzione di un fondo per l'indennizzo delle famiglie (art. 17)** - Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato istituito un fondo destinato all'indennizzo delle famiglie degli studenti vittime di incidenti durante le attività di alternanza scuola-lavoro.